Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 5 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 54 DEL 5 MARZO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Società anonima tramvie siciliane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1945. — **Comune di Varese:** Obbligazioni dell'ex comune di Velate sorteggiate il 6 gennaio 1946. — **Comune di Sondrio:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1946. — **Municipio di Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cassa nazionale di previdenza - Società «Dante Alighieri»:** Prestito a premi Obbligazioni sorteggiate nella 82ª estrazione del 31 dicembre 1945. — **Società elettrica della Campania, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. - **Unione italiana tranvie elettriche, in Genova:** Errata-corrige. — **Comune di Vernio:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1946. — **Nazionale «Cogne» società per azioni, in Torino:** Obbligazioni non presentate al rimborso alla data del 31 dicembre 1945. — **Società per azioni Luigi Fontana e C., in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca d'Italia: Credito Fondiario della Banca nazionale del Regno** (in liquidazione): Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1946. — **Società dell'acqua Pia Antica Marcia, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Luino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1945. — **Comune di Campo Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1945. — **Unione esercizi elettrici:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 902.

Facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di aumentare nel limite massimo del doppio, il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di aumentare nel limite massimo del doppio, il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 49.

Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, con cui vennero approvati i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, con cui venne approvato il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con cui venne disposta la applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visti i Regi decreti 11 giugno 1940, n. 567, e 4 agosto 1943, n. 714, concernenti la dichiarazione dello stato di guerra nei territori dello Stato;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 5, dell'11 gennaio 1945;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con il Giappone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 96, dell'11 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132, del 3 novembre 1945, concernente la adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite, e visto le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, e visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e, *ad interim*, per l'Africa Italiana, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'applicazione della legge di guerra e lo stato di guerra cessano il 15 aprile 1946.

Art. 2.

Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dei Paesi contro i quali l'Italia ha dichiarato la guerra, dopo l'8 settembre 1943, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi II e III, del titolo V, del testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, relativo al trattamento dei beni nemici ed ai rapporti economici con lo Stato nemico e le persone di nazionalità nemica, e le successive disposizioni emanate nella materia medesima, nonchè le norme penali che a dette disposizioni si riferiscono.

Resta, altresì, ferma l'applicazione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132, del 3 novembre 1945, e successivamente modificate. E' fatta salva la facoltà di modificare le liste predette, nei modi previsti dall'art. 325 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Con separato provvedimento, sarà regolato il passaggio dalla legislazione penale militare di guerra a quella di pace, salva restando, frattanto, l'applicazione delle norme vigenti e delle disposizioni concernenti l'ordinamento della giustizia militare in tempo di guerra.

Art. 3.

Tutti i provvedimenti di mobilitazione per il servizio del lavoro sono revocati.

Art. 4.

Tutte le norme giuridiche e gli atti amministrativi o giudiziari, aventi carattere temporaneo in relazione alla durata delle ostilità o della guerra, cessano di avere effetto alla data stabilita nell'art. 1, salvo, a decorrere dalla stessa data, l'ulteriore periodo di efficacia da essi previsto.

Alla data predetta devono essere altresì riferiti tutti gli altri termini stabiliti in relazione alla cessazione delle ostilità o della guerra.

I termini riferentisi alla conclusione della pace od alla firma del relativo trattato restano invariati.

Le disposizioni dei comma precedenti valgono anche per gli atti giuridici posti in essere dai privati, semprechè non risulti una diversa intenzione.

Art. 5.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, il giorno del ritorno di detti territori all'Amministrazione italiana.

Qualora l'entrata in vigore nei territori indicati nel comma precedente sia successiva al 15 aprile 1946, il provvedimento avrà effetto dalla data dell'entrata in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Nenni — Lussu — Romita — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Brosio — De Courten — Cevolotto — Molè — Cattani — Gullo — Lombardi — Scelba — Gronchi — Barbareschi — La Malfa — Gasparotto

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 3. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 50.

Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e contenente disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 19 a 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono prorogate a tutti gli effetti sino al 31 gennaio 1946.

Art. 2.

Le imprese industriali soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, sono tenute ad osservare il divieto di licenziamento dei lavoratori dipendenti, previsto dall'art. 1 del decreto stesso, fino al 30 aprile 1946, con le deroghe di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Le imprese di cui all'articolo precedente hanno la facoltà di licenziare, osservate le condizioni e le modalità indicate negli articoli 4 e 6 del presente decreto, nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1946, i lavoratori per i quali sussiste il divieto di licenziamento, nei limiti fissati dalle seguenti percentuali riferite al numero dei lavoratori occupati al 31 dicembre 1945:

per il periodo dal 1° al 28 febbraio: cinque per cento;

per il periodo dal 1° al 15 marzo: quattro per cento;

per il periodo dal 16 al 31 marzo: quattro per cento.

Per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile, la percentuale dei licenziamenti sarà pari a quella cumulativa del mese precedente od a quella maggior misura che potrà essere fissata mediante accordo da stipularsi tra la Confederazione generale italiana del lavoro e la Confederazione generale dell'industria italiana, in relazione alle esigenze delle imprese e alla evoluzione della situazione economica generale.

Le imprese che occupano non più di 50 dipendenti possono cumulare nel primo bimestre le percentuali fissate nel 1° comma del presente articolo, senza, peraltro, superare nel primo mese la misura del dieci per cento.

Le frazioni si intendono arrotondate ad unità.

Art. 4.

Nell'effettuare i licenziamenti entro i limiti stabiliti dal precedente articolo, le imprese devono seguire nella scelta dei lavoratori da licenziare uno dei seguenti criteri:

1) lavoratori assunti dopo il 10 giugno 1940, quando il lavoratore, che non sia in corso di apprendistato o non lo abbia terminato da meno di un anno, si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) che sia sospeso dal lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale da parte della Cassa prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, da oltre due mesi;

b) che la famiglia del lavoratore abbia altri cespiti di sussistenza (piccolo commercio, terreno, ecc.);

c) che almeno uno su ogni quattro membri della famiglia del lavoratore abbia un reddito di lavoro continuativo;

d) che provenga da altri settori economici (agricoltura, commercio, ecc.) o da altre industrie, diverse da quelle in cui è attualmente occupato;

2) lavoratori inosservanti dei doveri di disciplina o di normale produttività;

3) lavoratori provenienti dal ruolo di aspettativa previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, o comunque sospesi da oltre due mesi per qualsiasi titolo.

Qualora le percentuali dei licenziamenti consentite non siano raggiunte con lavoratori che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente, le imprese hanno facoltà di integrare il contingente arretrando nella data di assunzione di quel tanto che risulti indispensabile con l'osservanza dei criteri sopra fissati o secondo i minori carichi di famiglia.

Art. 5.

Fermo restando l'obbligo di licenziare coloro che risultino di avere svolta qualsiasi attività per incarico dell'o.v.r.a. o che siano stati colpiti da provvedimenti di epurazione per attività fascista, le imprese possono licenziare i lavoratori assunti dopo il 25 aprile 1945 e quelli addetti a lavori stagionali, occasionali o a termine.

Esse inoltre hanno la facoltà di licenziare i lavoratori che siano incorsi nei casi in cui per disposizioni di legge o di contratto collettivo è ammessa la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del lavoratore.

Art. 6.

Per procedere ai licenziamenti, la direzione dell'impresa o dello stabilimento deve comunicare la lista dei lavoratori licenziandi alla Commissione interna, la quale ha facoltà di contestare quei licenziamenti che non riscontrasse conformi alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

I licenziamenti non contestati seguono senz'altro il loro corso.

In caso di contestazione, qualora fra la direzione dell'impresa o dello stabilimento e la Commissione interna non si raggiunga l'accordo, quest'ultimo ha facoltà di ricorrere entro cinque giorni dalla comunicazione della lista predetta, ad una Commissione arbitrale composta di due rappresentanti per ciascuna delle parti e di un quinto membro scelto di comune accordo. In mancanza di accordo nella scelta del quinto membro, funziona da presidente della Commissione il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio, od un funzionario dell'Ispettorato stesso, da esso delegato.

Le Commissioni arbitrali sono costituite in ciascuna provincia per categoria di industrie o per gruppi di categorie, e possono, se necessario, delegare le proprie attribuzioni a una o più sotto commissioni territoriali.

La Commissione giudica entro quindici giorni dalla data del ricorso anche in caso che una delle parti, regolarmente convocata, risulti assente; tale termine può essere prorogato dalla Commissione medesima, per un periodo non superiore a cinque giorni, quando ciò risulti necessario per acquisire indispensabili elementi di giudizio. Fino a quando il ricorso non sia deciso nei termini predetti, il licenziamento resta sospeso.

Il lavoratore che a seguito di giudizio a lui favorevole è riammesso nell'impresa, è reintegrato in tutti i suoi diritti, come se il licenziamento non fosse avvenuto.

Art. 7.

Per le imprese che si trovano in condizioni tali da far ritenere compromessa la prosecuzione della loro attività, le locali associazioni sindacali interessate possono d'accordo adottare le misure idonee anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, allo scopo di evitare situazioni irreparabili in danno sia delle imprese che dei lavoratori medesimi.

In mancanza di accordo, provvedono le competenti associazioni nazionali di categoria.

Art. 8.

Allo scopo di ripartire le possibilità di lavoro fra lavoratori che si trovino nelle condizioni più disagiate, le imprese, oltre i provvedimenti di cui agli articoli precedenti e compatibilmente con le esigenze tecniche, possono sostituire i lavoratori che abbiano altri cespiti di sussistenza di cui al n. 1, lettera *b*), dell'art. 4 prescindendo dalla data di assunzione, e quelli di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo, con lavoratori disoccupati con preferenza per i reduci dai fronti di combattimento, dalla prigionia e dai campi di concentramento, per i partigiani riconosciuti come tali ai sensi delle disposizioni vigenti, per le vittime e per i perseguitati politici.

Fino al 30 aprile 1946 le imprese soggette al presente decreto, le quali osservano un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali, devono ridurre l'orario stesso a tale limite.

Continua ad avere vigore, fino alla stessa data, il R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1768, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 203, sulla riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.

Le organizzazioni sindacali interessate prenderanno opportuni accordi per esaminare la possibilità di istituire turni di lavoro nelle imprese.

Art. 9.

I lavoratori regolarmente eletti a fare parte delle Commissioni interne non possono essere licenziati, in relazione all'applicazione del presente decreto, senza il previo consenso delle rispettive associazioni sindacali locali.

In caso di mancato accordo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale composto di un ispettore del lavoro designato dal capo circolo con funzioni di presidente e da due membri designati, uno per ciascuna, dalle due associazioni sindacali interessate.

Art. 10.

Fino al 30 aprile 1946, ed in relazione alle finalità del presente provvedimento, ai lavoratori che chiedono la risoluzione del loro rapporto di lavoro, sempre che ciò non contrasti con le esigenze delle imprese, spetta un assegno in misura equivalente alla somma che sarebbe stata loro corrisposta per indennità di licenziamento.

Art. 11.

Dal 1° febbraio al 30 aprile 1946 ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali indicate dall'art. 2 del presente decreto che siano sospesi o comunque effettuino un orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali, la integrazione è dovuta nella misura della metà della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore non prestate da zero a 24 e nella misura dei due terzi per le ore non prestate da oltre 24 a 40 ore, ed è posta a carico della speciale gestione della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, prevista dall'art. 26, comma 3°, del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Art. 12.

A decorrere dal 1° febbraio 1946, ai lavoratori licenziati ai sensi del presente decreto per i quali vigeva il divieto di licenziamento, compete:

1) la indennità di licenziamento prevista da legge o contratto di lavoro;

2) una integrazione a carico della gestione speciale della Cassa integrazione di cui all'articolo precedente, pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali, per un periodo di 60 giorni a meno che il lavoratore non trovi altra occupazione non occasionale;

3) gli assegni familiari nella misura normale a carico della relativa Cassa, per tutto il periodo indicato nel numero precedente.

Il pagamento della integrazione prevista al n. 2 del precedente comma è effettuato al lavoratore direttamente dalla Cassa integrazione, la quale è rimborsata dalle imprese della differenza tra la metà e i due terzi della retribuzione globale per le ore settimanali da zero a 24.

Il pagamento degli assegni familiari è effettuato direttamente dalla Cassa relativa.

Per quei lavoratori che abbiano diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, l'indennità stessa decorre dal giorno in cui il lavoratore cessa dal trattamento previsto dai nn. 2 e 3 del primo comma del presente articolo. Ai fini del computo del periodo di retribuzione previsto dall'articolo predetto, non si tien conto del tempo trascorso dal lavoratore in disponibilità, in aspettativa e nella posizione di temporaneamente sospeso.

Art. 13.

Oltre il contributo per gli operai previsto dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, è dovuto alla gestione speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni, dalle imprese contemplate dal presente decreto un contributo nei confronti degli impiegati nella misura del 5 % degli stipendi al lordo corrisposti, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1946.

Per il computo dei contributi dovuti dalle imprese stesse nei confronti degli operai e degli impiegati non si applicano fino al 30 aprile 1946, i limiti per la retribuzione previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 succitato.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto per le provincie indicate nell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, dal 1° gennaio 1946 per quelle restituite all'amministrazione del Governo italiano e per le altre dalla data alla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà la applicabilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1946.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in data 6 febbraio 1939;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dell'attuale commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. dott. Giuseppe Passarella è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in sostituzione del comm. dott. Salvatore Marino.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che a termini dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1946

DE GASPERI

(606)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 31 maggio 1939;

Vedute le proposte di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dalla Commissione provvisoria di reggenza amministrativa della Cassa in data 21 settembre 1945;

Decreta:

Agli articoli 23 e 26 (primo comma) dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde sono sostituiti i seguenti:

Art. 23. — La Cassa di risparmio accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate.

Art. 26 (primo comma). — Per i depositi a risparmio all'atto del primo versamento viene rilasciato al depositante un libretto, nel quale si depositano, sotto le rispettive date, il primo ed i successivi depositi e rimborsi, che costituiscono, con il computo degli interessi, il conto di credito dei depositanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(596)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuto che il sig. Guido Gardini, presidente dell'amministrazione provvisoria del Consorzio agrario provinciale di Forlì, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Decreta:

Il per. agr. Arrigo Bazzocchi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì, ed assume i poteri demandati al Consiglio di amministrazione dall'art. 13 dello statuto del Consorzio.

Roma, addì 25 febbraio 1946

Il Ministro: GULLO

(573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ruolo di anzianità del personale del Ministero degli affari esteri al 1° gennaio 1946.

Il Ministero degli affari esteri, in conformità dell'art. 9 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960, avvisa di aver pubblicato i ruoli di anzianità dei propri impiegati, secondo la situazione al 1° gennaio 1946.

(607)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio.

Con decreto Ministeriale del 22 febbraio 1946, Giardina Cesare, notaio residente nel comune di Castroreale, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Tortorici, distretto notarile di Patti.

(608)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° marzo 1946 - N. 51.

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Unione Sud Afr.	77,52
Gran Bretagna	403,25	Turchia	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	97,90
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	97,975
Redimibile 3,50 % 1934	85,75
Id. 5 % 1936	97,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	41017	749 —	Bruno De Curtis Salvatore di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Trapani, con usufrutto a Gambina Francesca fu Nicolò, ved. di Salvatore *De Curtis*, dom. in *Mazzara* del Vallo.	Come contro, con usufrutto a Gambina Francesca fu Nicolò, ved. di Salvatore *Bruno De Curtis*, dom. a *Mazara* del Vallo.
Id.	113240	476 —	Rondelli *Corinna* di Luigi, nubile, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Rondelli *Maria Giuseppina Antonietta Corinna* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	355523	175 —	*Mammanò* Vincenzo fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Capuana *Angela* di Filippo ved. *Mammano*, dom. a Catelbuono (Palermo), con usufrutto a Capuana *Angela* di Filippo ved *Mammano* Salvatore, dom. a Castelbuono.	*Mammana* Vincenzo fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Capuana *Arcangela* di Filippo ved. *Mammana*, dom. a Castelbuono (Palermo), con usufrutto a Capuana *Arcangela* di Filippo ved. *Mammana* Salvatore, dom. a Castelbuono.
Cons. 3,50 % (1906)	111034	178, 50	Guigas *Serafina* di Giovanni Giuseppe, minore sotto l'amministrazione del padre, dom a Pragelato (Torino).	Guigas *Rosa Serafina* di Giovanni Giuseppe, minore ecc., come contro.
Id.	800834	70 —	Tamiatto *Bruna* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino, con usufrutto a Revelchione Matilde fu Giuseppe.	Tamiatto *Lelia Bruna* di Pietro, ecc., come contro.
Id.	800836	70 —	Tamiatto *Bruno* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Tamiatto *Giordano Bruno* di Pietro, ecc., come contro.
Id.	800837	70 —	Tamiatto *Nardo* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Tamiatto *Leonardo* di Pietro, ecc., come contro.
Rend. 5%	20667	105 —	Steria *Emma* fu Giovanni, moglie di Lanfredi Francesco, dom. in Moglio di Alassio, vincolata.	Steria *Maria-Elisabetta-Emma* fu Giovanni, moglie di Lanfredi Francesco, dom. in Moglio di Alassio, vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	450588	143, 50	Salsotto Ida di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, con usufrutto a Guemmi *Fedele* fu Giuseppe, dom. a Novara.	Come contro, con usufrutto a Guemmi *Serafino Fedele* fu Giuseppe, dom. a Novara.
Id.	450589	143, 50	Guemmi Ippolita di *Fedele*, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Guemmi Ippolita di *Serafino Fedele*, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.
Id.	450590	143, 50	Guemmi Dora di *Fedele*, moglie di Salsotto Carlo, dom. a Brescia, con usufrutto come sopra.	Guemmi Dora di *Serafino Fedele*, moglie di Salsotto Carlo, dom. a Brescia, con usufrutto come sopra.
Id.	505125	2.166, 50	Celi *Giuseppina* fu Adriano, moglie di Ceccato Giuseppe, dom. a Roma, con usufrutto a Zolezzi Matilde Fortunata fu Benedetto, dom. a S. Remo (Imperia).	Celi *Amalia Giuseppa Benedetta Elena* fu Adriano, ecc., come contro.
Id.	505126	266, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	253341	490 —	Rocca *Italo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Marsana Annita fu Antonio ved. Rocca, dom. a Genova.	Rocca *Giuseppe Italo* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	503559	437, 50	Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a *De Gioanni Maria Maddalena Margherita Malvina* fu Antonio, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
P. R. 3,50 % (1934)	503560	437,50	Montanaro Cesarina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino	Come contro, con usufrutto a *De Gioanni Maria Maddalena Margherita Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	849785	35 —	Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849786	35 —	Montanaro Cesarina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	8533	35 —	*Panettiere* Bartolo di Giuseppe, dom. a Stromboli (Messina).	*Panettieri* Bartolo di Giuseppe, dom. a Stromboli (Messina).
Id.	10898	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11249	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	6788	840 —	Scala *Annita*, nubile del vivente Giovanni Battista, dom. in Mereto, vincolata come dote militare della titolare per il di lei matrimonio con *Ierasson* Raffaele, capitano del Genio ecc.	Scala *Anna Teresa Agnese*, nubile, ecc., come contro, vincolata come dote militare della titolare per il di lei matrimonio con *Terasona* Raffaele, capitano del Genio, ecc.
P. R. 3,50 % (1934)	403018	126 —	Marcantoni Flavio fu Giuseppe, dom. a Pisa, con usufrutto a *Bencivenga Isabella* fu Alessandro. ved. Giammarioli, dom. a Roma.	Come contro con usufrutto a *Bencivenga Barbaro Isabella* fu Alessandro, ved. Giammarioli, dom. a Roma.
Rend. 5%	113821	30 —	Giammarioli Rosa fu Michele, dom. a Pisa, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	792410	175 —	Martina Giovanni fu *Pietro*, dom. in Piossasco (Torino).	Martina Giovanni fu *Giovanni Pietro*, dom. in Piossasco (Torino).
Id.	794182	241,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	797419	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	804198	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	793429	175 —	Martina *Pietro* fu *Pietro*, dom. a Piossasco (Torino).	Martina *Giovanni Pietro* fu *Giovanni Pietro*, dom. a Piossasco (Torino).
Id.	796470	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	798233	350 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2269)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.